



# CITTA' DI SIRACUSA

Cod. Fisc. 80001010893 – Part. IVA 00192600898

-----  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

\*\*\*

## IL DIRIGENTE

Visto il CCNL 31.07.2009 per il personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali il quale, all'art. 4 comma 2, riconosce agli enti locali la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2009, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

- a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;
- b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.

Visto l'art. 4 comma 1 del CCNL 31.07.2009, che detta i requisiti che devono possedere gli enti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, oltre all'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria di cui all'art. 4 comma 2 lettere a) e b), tra i quali:

- a) rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- b) rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale.

Visto l'art. 8 della L.R. n. 6/2009 il quale, al comma 4, così recita: *“i trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, non sono considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale”*.

Viste le linee guida per la redazione della relazione degli organi di revisione degli enti locali siciliani sul bilancio di previsione esercizio 2009, approvata dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione Siciliana, con deliberazione n. 50 del 10 giugno 2009, comunicata ai Comuni della Regione con nota n. 335 del 5 agosto 2009, ed il questionario allegato a tale documento, ove al punto 6.2 la Corte ha espresso il proprio orientamento in materia, ritenendo, “in virtù dell'art. 77-ter, comma 6, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, inserito in sede di conversione dalla L. 26 agosto 2008, n. 133, ... applicabili per l'esercizio 2009 le disposizioni in materia di determinazione della base di calcolo delle spese per il personale degli enti locali siciliani dettate a livello nazionale, essendo la disciplina regionale (art. 8, L.R. 14 maggio 2009 n. 6) entrata in vigore solo il 14 maggio 2009, data successiva al termine ultimo previsto dalla su citata norma;

Visto l'art. 19 c. 8 della legge 28/12/2001 n. 448, che consente agli enti di andare in deroga al principio generale di riduzione della spesa, qualora rispetti le seguenti condizioni:

- che sia stato rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio

- che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
- che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non sia quello determinato per gli enti in condizione di dissesto;

Visti gli atti d'ufficio;

#### CERTIFICA

Che è stato rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

Che sono state rispettate le vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale, tenuto conto dell'art. 8 della L.R. n. 6/2006 il quale, al comma 4, esclude dalla base di calcolo delle spese di personale i trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2006 e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006;

Che sono stati osservati gli indicatori di capacità finanziaria di cui all'art. 4 comma 2 lettere a) e b), e precisamente:

- che è stato rispettato il patto di stabilità interno anche nell'anno 2008;
- che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti nell'anno 2008 è risultato pari al 22,54%

Che dagli atti d'ufficio risultano sussistere, oltre che gli indicatori di capacità finanziaria previsti dal CCNL 31.07.2009 per l'incremento delle risorse decentrate, le ulteriori condizioni che consentono agli enti, ai sensi dell'art. 19 c. 8 della legge 28/12/2001 n. 448, di andare in deroga al principio generale di riduzione della spesa (essendo la spesa prevista nell'anno 2009 superiore a quella dell'anno 2008, ove la base di calcolo delle spese del personale venga determinata, secondo le indicazioni della Corte dei Conti, senza tenere conto del citato art. 8 della L.R. n. 6/2009), e precisamente:

- che il rapporto della spesa per il personale in servizio e le spese correnti sostenute nell'anno 2008 è pari al 23,86% e, conseguentemente, risulta inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ovvero 41%;
- che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente al 31/12/2008 è pari a 1/170, così determinato "popolazione residente n. 124.083 – dipendenti in servizio a tempo indeterminato n. 728" e, conseguentemente, risulta superiore a quello stabilito per gli enti in condizione di dissesto (1/121).

Siracusa, 10/12/2009

Il Dirigente dei Servizi Finanziari  
(Dott. G. Gianni)

